



# COMUNE DI TEGGIANO

PROVINCIA DI SALERNO

## MISURE PRECAUZIONALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19

### IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art. 1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*.

Vista l'Ordinanza n. 8 dell'8 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Campania con la quale sono state assunte misure di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, imponendo la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrano dalle aree indicate dal DPCM 8 marzo 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale.

Richiamato/a:

- il provvedimento sindacale già adottato in data 23 febbraio 2020;
- l'Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2020;

Visto il verbale del 08/03/2020 dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile - COM 13 di Padula;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.E.L.).

Che il presente ha il solo scopo di prevenire eventuali focolai o contagi;

### RENDE NOTO CHE

- 1) allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, **tutti i soggetti che, a far data dal 7 marzo, rientrano nella Regione Campania provenendo dalla Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia** devono osservare le seguenti misure:
  - comunicare tale circostanza al Comune:
    - **Sindaco: cellulare 360 853194;**
    - **Polizia Municipale Teggiano: 348 0176172 – 348 5202068 – 348 5202061 – 348 017 6171 – 348 5202069**
    - **mail: amministrazione@comune.teggiano.sa.it**
  - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Salerno ai seguenti recapiti:
    - **Ufficio Prevenzione Collettiva: 0975 373642 - 0975 373680**
    - **Responsabile U.P.C. dott.ssa Rosa D'Alvano: cellulare: 335 7548304**
    - **mail: dp.uopc71\_72@aslsalerno.it**
    - **pec: dp.uopc71\_72@pec.aslsalerno.it**
  - al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, ovvero al NUMERO VERDE 800 90 96 99 appositamente istituito dalla Regione;
  - **osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;**
  - evitare contatti sociali;
  - osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi;
  - rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza;
  - in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

- 2) E' disposta con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere.
- 3) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
  - a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  - b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  - c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  - d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  - f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
  - g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- 4) Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- 5) Sono sospese le cerimonie civili e religiose.

**Si invitano i cittadini a recarsi presso gli uffici comunali solo per pratiche urgenti ed indifferibili e che richiedono la presenza dell'interessato davanti all'incaricato comunale, utilizzando per tutti gli altri adempimenti (informazioni, comunicazioni, ecc...), i mezzi telematici o telefonici.**

**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e' punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

Dalla Residenza Municipale, 8 marzo 2020



*Il Sindaco*  
*Michele DI CANDIA*